

SEZIONE N.5: ALUNNI FRAGILI

È possibile richiedere l'attivazione della didattica a distanza se nel nucleo familiare c'è una persona fragile diversa dall'alunno? (data di pubblicazione 18/11/2020)

La scuola prevede specifiche cautele per gli studenti in quarantena e per i cd. alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche, e terapie salvavita, anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare. L'alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell'alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all'interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell'alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell'uscita da scuola, del rientro a casa e nell'extrascuola. Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei genitori dell'alunno di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell'alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena. Vi è, peraltro, il caso particolare di nuclei familiari per i quali l'autorità medica competente certifica la necessità di un "isolamento sociale" dell'intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI.

1. Chi sono gli alunni fragili?

Sono alunni e studenti con patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata, i quali, per il rischio di contagio particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza ([O.M. n. 134 del 09/10/2020](#)).

2. Qual è la procedura di riconoscimento della condizione di alunno o studente fragile?

La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia rappresenta all'istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

3. Quali strategie didattiche sono adottate per gli studenti e alunni fragili che non possono fruire delle lezioni in presenza?

Qualora nella certificazione di fragilità sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola, gli alunni e studenti fragili possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall'istituzione scolastica.

4. Come agiscono le istituzioni scolastiche per garantire agli studenti fragili il diritto allo studio e il rispetto delle pari opportunità?

Le istituzioni scolastiche, nel loro Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, prevedono per gli studenti e alunni fragili il diritto a beneficiare della didattica a distanza esclusiva o integrata con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze di ogni studente o alunno.

5. Possono essere previsti percorsi di istruzione domiciliare per gli alunni o studenti fragili?

Sì. In base all'[O.M. n. 134 del 09/10/2020](#) le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle norme vigenti e attivando ogni procedura di competenza degli Organi Collegiali, consentono agli studenti o alunni fragili di poter beneficiare di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di Didattica Digitale Integrata previste per gli alunni beneficiari del servizio "scuola in ospedale" nel rispetto di quanto previsto dal [decreto del Ministro dell'istruzione 6 giugno 2019, n. 461](#).

6. Per gli alunni fragili e con disabilità che si trovino in particolari condizioni emotive o socioculturali, sono previste particolari modalità di fruizione della didattica?

Sì. Le istituzioni scolastiche nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il Pediatra di Libera Scelta o il Medico Medicina Generale e il Dipartimento di Prevenzione territoriale, d'intesa con le famiglie, valutano di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. ([O.M. n.134 del 9 ottobre 2020](#)).

7. Quali azioni sono previste per garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche da parte degli studenti o alunni fragili?

Le istituzioni scolastiche effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche e garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell'offerta formativa di DDI. Inoltre, le istituzioni scolastiche valutano, d'intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

8. Quali azioni sono messe in atto dalle istituzioni scolastiche per favorire il raccordo con le famiglie degli studenti fragili?

Le istituzioni scolastiche favoriscono il rapporto scuola-famiglia attraverso l'aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali, delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione. Nel caso in cui siano già stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno rivisti in base ai criteri e alle modalità dell'[O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020](#).

9. Sono previste specifiche misure per la tutela della privacy per gli alunni o studenti fragili?

Sì. Sono previste specifiche misure a tutela dei dati dei minori, anche mediante apposita integrazione del Regolamento d'istituto.

10. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe, nella valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, seguono particolari criteri?

La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l'adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell'attività didattica ([O.M. n. 134 del 9 ottobre 2020](#)).
